Immagine che contiene testo, poster, Elementi grafici, logo

Descrizione generata automaticamente

**AUDIZIONE**

**8ª Commissione Ambiente - Senato della Repubblica**

**DDL 1294 - Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità**

**Nota UPI**

**Roma, 21 gennaio 2025**

**OSSERVAZIONI**

Il disegno di legge all’attenzione di questa audizione è finalizzato a definire un quadro strutturato e uniforme di norme per il coordinamento delle procedure e delle attività successive a quelle strettamente emergenziali poste in essere dal sistema di protezione civile nei territori colpiti da eventi calamitosi. Si tratta dunque di disposizioni che interessano il momento immediatamente successivo alla chiusura dello ‘stato di emergenza’.

Considerata l’estrema frequenza in cui il Paese, per morfologia e a causa dei mutamenti climatici che stanno avvenendo, è colpito da eventi calamitosi (alluvioni, terremoti, etc.) l’UPI ritiene essenziale che il Paese si doti anche di una nuova disciplina sulla pianificazione dei rischi che consenta di prevenire e ridurre gli impatti di questi eventi nei territori, ma valuta con estremo favore l’iniziativa di giungere alla definizione di un quadro certo di norme e procedure, poiché questo assicura certezza, stabilità e velocità di processi di ricostruzione.

L’attuale quadro giuridico nazionale, infatti, che rispetto alle attività di ricostruzione si riferisce a discipline disomogenee territorialmente quando non espressamente in contrasto, ha mostrato tutte le fragilità e le falle a livello organizzativo, in particolare negli ultimi eventi successivi alla drammatica alluvione che ha colpito la Regione Emilia-Romagna.

In questa fase, le Province, nonostante non vi sia una espressa indicazione normativa, hanno assunto un ruolo primario, sia nel coordinamento delle rilevazioni dei danni sui beni pubblici, sia nel raccordo con gli altri enti interessati.

Per questo, come UPI, sia in sede di Conferenza Unificata che durante l’iter parlamentare alla Camera dei deputati, esprimendo un giudizio globalmente favorevole all’iniziativa, avevamo presentato una serie di proposte emendative volte in particolare a modificare il testo su tre questioni per noi prioritarie:

* il riconoscimento formale delle Province, attraverso l’espresso coinvolgimento degli enti e e dell’UPI nelle sedi di coordinamento individuate dal Disegno di Legge, in particolare la Cabina di coordinamento e la Conferenza permanente;
* la valorizzazione delle Stazioni Uniche provinciali;
* il riconoscimento delle Province quali soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione relativi ai propri ambiti di intervento.

Nel passaggio alla Camera dei deputati queste istanze sono state accolte, tanto che nel Disegno di legge le Province, e l’UPI, assumono pari compiti e dignità degli altri enti locali, fermo restando la centralità delle Regioni in tutto il processo di programmazione e coordinamento degli interventi.

Quello che tuttavia riscontriamo e su cui chiediamo la piena attenzione del Senato, è la totale esclusione dei beni pubblici di competenza delle Province nell’elenco previsto all’art. 13 “Ricostruzione pubblica”.

Non comprendiamo, infatti, perché si ritenga di limitare, per quanto riguarda l’istruzione, gli interventi di ricostruzione esclusivamente agli edifici delle scuole materne.

Ma ancora di più, evidenziamo che mentre è previsto un apposito capitolo di spesa dedicato alla viabilità stradale di competenza statale, assegnato ad ANAS, nulla si prevede in riferimento alla viabilità secondaria, in particolare quella provinciale.

Eppure, come dimostra anche l’ultimo drammatico evento alluvionale che ha colpito con particolare furia distruttiva i territori delle Province della Romagna, Forlì Cesena e Ravenna, le strade provinciali sono quelle che subiscono i danni maggiori nelle catastrofi naturali.

Non solo: è proprio dalla ricostruzione immediata dei tratti di strada provinciale che discende la possibilità di ristabilire i collegamenti tra le comunità isolate.

A questo scopo, e al fine di giungere alla definizione di uno strumento normativo quadro che sia davvero funzionale a rispondere nell’immediato ai cittadini e alle comunità colpiti da catastrofi, vi sottoponiamo la seguente serie di richieste di modifiche, che riteniamo assolutamente prioritarie.

**EMENDAMENTI**

**Art. 13 (Ricostruzione pubblica)**

Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:

1. le parole “per la prima infanzia” sono soppresse;
2. dopo le parole “opere di urbanizzazione primaria,” inserire le parole “infrastrutture stradali di competenza comunale o provinciale”.

**Art. 14 (Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali)**

Al comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera: “a-bis) le province e le città metropolitane;”.